

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 12 gennaio 2021

**Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – una sintesi delle principali previsioni relative alle misure agevolative.**

Il testo della **Legge 30 dicembre 2020, n. 178** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322. Una maxi-manovra da 40 miliardi, con aiuti per le famiglie, il lavoro e fisco.

Dall'introduzione dell'Assegno unico universale per le famiglie fino alla riforma fiscale. Si tocca anche il piano pensioni e quello del lavoro. Dai 5 miliardi per la Cig al miliardo tra acquisto dei vaccini e l'assunzione di medici e infermieri per somministrarli, fino ai 40 milioni per i buoni spesa alle famiglie più in difficoltà. C'è poi il pacchetto per i lavoratori autonomi, con la Cig per partite Iva.

Il testo della Legge di Bilancio 2021 è composto di 1.150 commi e prevede misure in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva, crescita e investimenti, sud e coesione territoriale, liquidità e ricapitalizzazione imprese, lavoro, famiglia e politiche sociali, sanità, scuola università e ricerca, cultura informazione e innovazione, revisione e rimodulazione della spesa pubblica, pubblica amministrazione e lavoro pubblico, attuazione per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

C'è poi la parte con le disposizioni in tema di Entrate: contrasto all'evasione fiscale, rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, disposizioni in materia di riscossione e disposizioni in materia di entrate.

\* \* \* \* \*

La nostra è una **instant brochure** per dare un'informativa alla clientela sulle principali **novità in materia di agevolazioni** emanate dal Governo con la Legge di Bilancio 2021 e fa seguito a quella sulle novità in materia fiscale.

Oltre ai **focus** finora predisposti, in relazione alla Legge di Bilancio 2021 si rappresenta che a breve seguiranno **ulteriori informative** sulle altre principali novità come evidenziato nella sottostante tabella.

n°	Argomento del focus	Data rilascio
1	Misure fiscali	08/01/2020
2	Misure agevolative	12/01/2020
3	Misure pe il lavoro	15/01/2020
4	Misure per le famiglie	19/01/2020
5	Misure per la liquidità	22/01/2020
6	Misure per il turismo	26/01/2020

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
Distinti saluti.

**dott.ssa Giulia Giacometti**



## PRINCIPALI MISURE AGEVOLATIVE

### Superbonus 110%:

L'applicazione della detrazione del 110% è **prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022** (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici. Rientrano tra le opere di 'efficientamento energetico' gli interventi di isolamento termico sugli involucri ("cappotto termico") riguardanti più del 25% della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno. Per quanto riguarda il concetto di "funzionalmente indipendente", le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- ✓ impianti per l'approvvigionamento idrico;
- ✓ impianti per il gas;
- ✓ impianti per l'energia elettrica;
- ✓ impianto di climatizzazione invernale.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l'agevolazione è prorogata (dal precedente termine del 30 giugno 2022) fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022. In caso di stato di avanzamento dei lavori almeno pari al 60% dell'intervento complessivo, è stato, inoltre, previsto un prolungamento della maxi detrazione per ulteriori sei mesi. In particolare:

- ✓ per gli interventi effettuati dai condomini per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- ✓ per gli interventi effettuati dagli IACP per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

In ogni caso, l'efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Importante innovazione concerne gli **edifici con unico proprietario**: con la modifica apportata, vengono infatti ammessi al superbonus anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Viene inoltre previsto che possono accedere al superbonus anche gli **edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE)** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Si dispone inoltre che il superbonus 110% può essere fruito **anche per lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia in favore di portatori di handicap** (ai sensi dell'art.16-bis, comma I, lettera e) del TUIR) sia in favore di persone aventi più di 65 anni (anche se non portatori di handicap).

Viene, altresì, previsto che gli interventi per la **coibentazione del tetto** rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Si estende poi a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione del superbonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Viene inoltre previsto che la detrazione per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici può essere fruita anche nel caso di impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

### Novità anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Viene precisato che il superbonus spetta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- ✓ 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ✓ 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- ✓ 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 8 colonnine.

Infine, anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

- ✓ un contributo sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
- ✓ la **cessione** di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

### Bonus locazioni:

È stato previsto un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, per il locatore di immobili (solo abitazione principale del locatario situata in un comune ad alta tensione abitativa), che riduce il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Il contributo è pari al **50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

A tal fine, è stato istituito fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro.

Per poter usufruire del contributo, l'immobile locato deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ deve essere ubicato in una zona "ad alta tensione abitativa";
- ✓ deve essere affittato ad uso abitativo;
- ✓ deve essere utilizzato dal locatario come abitazione principale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione.

Si prevede inoltre che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto saranno individuate le modalità applicative necessarie al funzionamento di tale agevolazione.

### Proroga altri bonus edilizi:

La Legge di Bilancio 2021 conferma inoltre la proroga **al 31 dicembre 2021**:

- ✓ del **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- ✓ dell'**ecobonus** per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65 e al 50%;
- ✓ della **detrazione IRPEF maggiorata** al 50% per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**;
- ✓ del **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- ✓ del **bonus mobili**, che potrà essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2020. Per il bonus mobili, con la proroga arriva l'**aumento da 10.000 a 16.000 euro** del tetto di spesa ammissibile. Con la recentissima circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sarà possibile fruire del bonus mobili anche nel caso in cui **i lavori relativi all'immobile diano diritto a fruire del sismabonus 110%**. Il beneficio potrà essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui l'intervento sia di tipo antisismico. L'Agenzia specifica, altresì, che ove gli

oneri siano sostenuti entro il 31 dicembre 2021, sarà possibile beneficiare anche dell'incremento del tetto di spesa fino a 16.000 euro disposto dalla Legge di Bilancio 2021. Da ultimo il documento di prassi ha precisato che, laddove vengano effettuati lavori finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, sarà possibile beneficiare della detrazione per l'acquisto dei mobili **anche nelle ipotesi di sconto in fattura o di cessione del credito.**

\*\*\*\*\*



**Digital bonus 110% per la fibra ottica:**

La legge di Bilancio 2021 introduce il **digital bonus**, un credito di imposta pari al 110% per incentivare la cablatrice in fibra ottica degli edifici.

L'incentivo prevede la concessione di un **credito d'imposta pari al 110% delle spese**, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, *"finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento"*.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà il compito di definire, con apposita delibera, le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotterà il **regolamento** con i criteri e le modalità di attuazione del digital bonus.

Per mettere in atto questa misura, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, verrà istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

\* \* \* \* \*



### **Bonus auto:**

Viene confermato per il 2021 il **contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>**, con importanti novità rispetto al 2020.

In particolare:

- ✓ per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a **2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato** in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ed a **1.000 euro in mancanza di rottamazione**. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
- ✓ per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di **CO<sub>2</sub> superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km**, il contributo scende a **1.500 euro**. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

### **Mobilità sostenibile:**

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile è previsto quanto segue:

- ✓ l'incentivo per l'acquisto di **due ruote green** prevede un **contributo del 30%, fino a un tetto di 3mila euro**, sull'acquisto di moto elettriche ibride o nuove di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e, che sale al 40%, fino a un massimo di 4.000 euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo (Euro 0, 1, 2 o 3 oppure oggetto di ritargatura obbligatoria) che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre dal almeno 12 mesi, di un familiare convivente.  
Si tratta della misura prevista dal comma 1057 della legge 145/2018, che attualmente è prevista solo per acquisti 2020 e che la Manovra 2021 (con l'articolo 126, comma 1), proroga al 2026. La misura è finanziata con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e 30 milioni di euro all'anno dal 2023 al 2026. Si può utilizzare l'agevolazione fino a un massimo di cinque motoveicoli intestati alla stessa persona.
- ✓ vengono rese disponibili nuove risorse per il **buono mobilità al 60% sugli acquisti di biciclette anche a pedalata assistita, di monopattini elettrici o di servizi di mobilità condivisa a uso individuale**, per i residenti in città metropolitane, capoluoghi di regione e di provincia o comuni sopra i 50mila abitanti. Le eventuali risorse non utilizzate andranno a finanziare anche nel 2021 il buono mobilità di 1.500 o 500 euro, rispettivamente per la rottamazione di auto fino a Euro 3 o di moto fino a Euro 2 o 3 a due tempi, che consente di acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, oppure biciclette, monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

### **Bonus cargo bike:**

Previsto dalle Legge di Bilancio 2021 anche un contributo dedicato alle cargo bike. Si tratta di un **credito d'imposta annuo fino al 30%** delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di **cargo bike** e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo di **2.000 euro l'anno**.

### **Bonus veicoli per il trasporto merci:**

Viene introdotto un contributo per chi acquista in Italia, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli per il trasporto merci nuovi di **categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate) nonché autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno **da 1.200 a 8.000 euro** nel caso di **rottamazione**, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

**Bonus per l'acquisto di veicoli elettrici:**

Viene riconosciuto un contributo pari al **40% del prezzo** a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con **ISEE inferiore a 30.000 euro** che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'IVA.

\*\*\*\*\*



### **Bonus idrico:**

La legge di bilancio per il 2021 ha istituito il **Fondo per il risparmio delle risorse idriche** che verrà utilizzato per incrementare il cambio dei sanitari e della rubinetteria con sanitari e rubinetti più performanti dal punto di vista del risparmio idrico.

Trattasi di un **bonus idrico di 1.000 euro**, riservato alle persone fisiche residenti in Italia, **da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021**, per interventi di **sostituzione di vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare le spese che daranno diritto al bonus dovranno riguardare:

- ✓ la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- ✓ la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus concesso per gli interventi di cui sopra non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si fa presente che l'installazione "ex novo" non dà diritto al bonus idrico di 1.000, ma deve realizzarsi su impianti sanitari esistenti posti in immobili altrettanto esistenti, non perciò "di nuova costruzione".

Il bonus verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi e non spetta automaticamente.

Le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio dovranno essere definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di febbraio 2021.

### **Bonus TV 4.0:**

Si introduce un fondo che assegna 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete** allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Il bonus può essere pari ad un importo massimo di 50 euro e ne hanno diritto esclusivamente le persone il cui nucleo familiare ha un ISEE fino e non oltre 20.000 euro.

Si ha diritto ad **un solo bonus fino a 50 euro per nucleo familiare e per l'acquisto di un solo apparecchio**.

Per fare richiesta occorre consegnare al negoziante presso il quale si acquistano gli apparecchi di ultima generazione il modulo scaricabile al seguente link:

[https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta\\_Bonus\\_TV.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf)

### **Kit digitalizzazione:**

Al fine di ridurre il divario digitale si prevede la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un **dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente** da utilizzare per le stesse finalità.

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni:

- ✓ un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
- ✓ non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;
- ✓ dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.



### **Bonus cuochi:**

Introdotta un **credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il credito d'imposta copre fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

### **Bonus occhiali:**

I commi da 437 a 439 prevedono l'istituzione del denominato "Fondo tutela vista", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per **l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive**, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

Le modalità, i criteri ed i termini per l'erogazione del contributo sono demandati ad un apposito decreto attuativo.

### **Misure in materia di PMI:**

#### ***Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI***

La Legge di Bilancio 2021, al comma 244, prevede la proroga **fino al 30 giugno 2021** della disciplina straordinaria del **Fondo Garanzia PMI**, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1 marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

#### ***Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI***

Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

#### ***Proroga moratoria PMI***

I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

### **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall'articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Le novità riguardano, in particolare, il credito d'imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.

Per quanto riguarda il **credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50%** l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d'inizio.

Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021.

La proroga non riguarda il credito d'imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

### **Proroga e rafforzamento del bonus investimenti:**

Il credito di imposta per gli **investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali** viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), con **decorrenza** della nuova disciplina dal **16 novembre 2020**.

Per i **beni strumentali materiali 4.0**, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta nella misura del:

- ✓ 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, mentre rimane al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per i **beni immateriali 4.0** sono ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), l'**aliquota agevolativa** è pari al **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i **beni strumentali "ordinari" non 4.0**, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), la misura del **credito d'imposta** è pari al **10%** del costo, **elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali**, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile.

In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

- ✓ 2 milioni di euro, per i beni materiali;
- ✓ 1 milione di euro, per i beni immateriali.

Tutti i crediti d'imposta sono utilizzabili in **compensazione** tramite **F24** in **3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali "generici" non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d'imposta invece è fruibile in un anno.

### **Credito di imposta R&S&I:**

Viene prorogato **fino al 2022** il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019).

Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:

- ✓ per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del **20%**, fino a un massimo di 4 milioni di euro;
- ✓ per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del **10%**, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- ✓ per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del **15%**, fino a un massimo di 2 milioni di euro;
- ✓ per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del **10%**, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

#### **Credito formazione 4.0:**

Viene rinnovato il credito d'imposta formazione 4.0 per la formazione dei dipendenti ed imprenditori, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta viene erogato in percentuale sulle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

- ✓ 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
- ✓ 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
- ✓ 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

Il credito può arrivare a coprire il 60% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la formazione coinvolga lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Nella Legge di Bilancio 2021 tra le novità introdotte in materie vi è l'ampliamento delle spese ammissibili tra le quali rientrano:

- ✓ le spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- ✓ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- ✓ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- ✓ le spese relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

#### **Bonus pubblicità:**

Confermato fino a tutto il 2022 il regime speciale del **bonus pubblicità** introdotto dal decreto Rilancio per il 2020: per gli anni 2021e 2022. Il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura unica del **50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati** ("a regime", invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati) sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

L'incentivo potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate, una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

#### **Nuova Sabatini:**

La **Nuova Sabatini**, vale a dire il contributo a copertura degli interessi sui finanziamenti bancari per gli investimenti realizzati per acquistare beni strumentali, è stata rifinanziata per l'anno 2021 nella misura di 370 milioni di euro.

Il contributo verrà adesso erogato dal Mise in **un'unica soluzione** per tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dall'importo dell'operazione (attualmente tale modalità era prevista solo per finanziamenti fino a 200 mila euro). Per le PMI che intendono accedere all'agevolazione per l'acquisto, anche in leasing, di beni materiali e immateriali tale novità costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione della misura.

Le modalità di erogazione del contributo Nuova Sabatini cambiano e rendono lo strumento ancora più interessante per le piccole e medie imprese.

### **Resto al Sud:**

“Resto al Sud” è una misura introdotta con l’art. 1 del D.L. n. 91/2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare **l’incentivo si rivolge alle imprese costituite** dopo il 21/06/2017, alle **imprese costituite** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo dell’istruttoria) ed ai **liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta. La Legge di bilancio 2021 estende la platea dei soggetti beneficiari, viene infatti elevata l’età massima dei soggetti beneficiari portandola a 55 anni.

La misura si sostanzia in un finanziamento fino a 50.000 euro:

- ✓ per il 35% erogato a fondo perduto;
- ✓ per il 65% quale prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. Garanzia prestata da una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziare per la misura in esame.

Possono beneficiare della misura Resto al Sud, le attività:

- ✓ nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli e pesca;
- ✓ fornitura di servizi all’imprese e alle persone;
- ✓ turismo;
- ✓ libero professionali.

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

## Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco

### **Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati**

*Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.*



**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*

